

24775/08



ESENTE REGISTRAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G. n. 17617/06

SEZIONI UNITE CIVILI

composta dagli ill.mi sigg. magistrati

Cron. 24775

Dott. Vincenzo	CARBONE	Primo Presidente Rep.
Dott. Enrico	PAPA	Pres. di Sezione
Dott. Roberto	PREDEN	Consigliere
Dott. Roberto Michele	TRIOLA	Consigliere
Dott. Guido	VIDIRI	Consigliere
Dott. Michele	D' ALONZO	Cons. Relatore
Dott. Salvatore	SALVAGO	Consigliere
Dott. Giacomo	TRAVAGLINO	Consigliere
Dott. Francesco	TIRELLI	Consigliere

Ud. 8 luglio 2008

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto

DAL

COMUNE DI NAPOLI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma al Viale A. Catalani n. 26 presso lo studio dell' avv. Enrico D' Annibale insieme con l' avv. Edoardo BARONE che lo rappresenta e difende in forza della procura speciale rilasciata in calce al ricorso

OGGETTO
GIURISDIZIONE DEL
GIUDICE TRIBUTARIO
sulla richiesta di rimborso degli interessi corrisposti dall' ente impositore in misura superiore al dovuto nella restituzione di tributo comunale (IC1).

2008

463



RICORRENTE

CONTRO

la **s.r.l. Immobiliare Riviera**, con sede in Napoli alla Via Melisurgo n. 44, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma alla Via Nomentana n. 263 presso lo studio del dr. Michelangelo Mattia insieme con l' avv. Luigi TADDEO (del Foro di Napoli) dal quale è rappresentata e difesa in forza della procura speciale rilasciata a margine del controricorso

CONTRORICORRENTE

AVVERSO

la sentenza n. **104/44/05** depositata il 21 aprile 2005 dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del giorno **8 luglio 2008** dal Cons. dr. *Michele D' ALONZO*;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. *Domenico IANNELLI*, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato alla **s.r.l. Immobiliare Riviera** il 31 maggio 2006 (depositato il 16 giugno 2006), il **Comune di Napoli** - premesso che con nota del 30 gen-



naio 2004 aveva chiesto a detta società la "restituzione" della somma erroneamente calcolata in più da esso ente in sede di rimborso, operato in favore di quella, degli interessi "per ICI relativi agli anni 1998, 1999, 2000 e 2001" -, in forza di TRE motivi, chiedeva di **casare** (con «ogni conseguente statuizione in ordine al carico delle spese») la sentenza n. **104/44/05** depositata il 21 aprile 2005 dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania la quale aveva **accolto** (annullando "l'atto impositivo") l' appello della contribuente contro la decisione (377/29/04) con cui la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, "ritenendo che il provvedimento impugnato non rientrasse tra quelli di competenza del giudice tributario ai sensi dell' art. 19 D. Lgs. 546/92", aveva dichiarato **inammissibile** il ricorso della società avverso detta "richiesta".

Nel controricorso notificato il 15 giugno 2006 (depositato il 4 luglio 2006) la società intimata instava per il rigetto dell' impugnazione del Comune, con refusione delle spese processuali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza gravata la Commissione Tributaria Regionale - ricordato avere il giudice di primo grado dichiarato **inammissibile** il ricorso della contribuente



te in quanto l' atto impugnato ("di recupero interessi restituiti al contribuente in più su rimborso ICI") "non era tra quelli impugnabili innanzi al giudice tributario" - ha **accolto** l' appello della società (la quale aveva fatto presente che "la materia rientra nelle competenze delle Commissioni Tributarie") osservando:

(1) "nelle materie di competenza delle Commissioni rientra sicuramente il calcolo degli interessi scaturenti dall' imposta, come nel merito del contenzioso di cui trattasi";

(2) "il Comune è caduto in errore di applicazione della norma" essendosi riferito al «DPR 367/99» [recte: D.M. Finanze 24 settembre 1999 n. 367] (che "prevedeva ... per quell' anno il calcolo degli interessi ... non dalla data di pagamento ma da quella di proposizione dell' istanza di rimborso") il quale era "valido esclusivamente per l' anno d' imposta 1993" mentre "per gli anni di imposta che interessano" (1998-2001), "secondo la normativa vigente", il calcolo (come operato) deve decorrere "dalla data in cui il contribuente aveva effettuato l' errato pagamento".

2. Il Comune chiede la cassazione di tale decisione in base a tre motivi.

A. Con il primo l' ente territoriale denuncia "difetto di giurisdizione", per "violazione" dell' art. 19



D. Lg.vo 31 dicembre 1992 n. 546, adducendo che "la competenza a conoscere" della controversia appartiene al giudice ordinario e non a quello tributario perché "il provvedimento ... impugnato ... afferisce a richiesta di restituzione di somme erroneamente rimborsate in eccesso rispetto a quelle dovute": "correttamente", quindi, a suo giudizio, la Commissione Tributaria Provinciale ha ritenuto inammissibile il ricorso in quanto "il provvedimento" non rientrava "tra quelli impugnabili innanzi al giudice tributario".

A conclusione del motivo, il ricorrente formula il seguente

quesito di diritto:

*"dica la ...Corte ... se ai sensi dell' art. 19 D. Lgs. 546/92 il provvedimento con il quale il Comune di Napoli ha chiesto la restituzione di somme calcolate in eccesso rispetto a quelle effettivamente dovute e rimborsate al contribuente per **interessi** su ICI rientri o meno tra i **provvedimenti impugnabili** innanzi al GT"* .

B. "Gradatamente" ("per l' ipotesi di giurisdizione del giudice tributario"), nel secondo motivo di ricorso il Comune denuncia "violazione" dell' art. 353 c.p.c. (per il quale "il giudice di appello, se riforma la sentenza di primo grado dichiarando la giurisdizione negata dal primo giudice, pronuncia sentenza con la quale rimanda le parti davanti al primo giudice"), ritenuto ap-



plicabile anche al processo tributario, chiedendo a questa Corte di dire

(quesito di diritto)

"se la sentenza n. 104/44/05 della CTR ... sia affetta da nullità per violazione dell' art. 353 c.p.c., per non avere il giudice di appello rinviato la causa al giudice di primo grado al fine delle decisioni delle questioni di merito necessariamente da sottoporsi ad esso giudice in rispetto del principio ... del doppio grado di giurisdizione" .

C. Con il terzo (ed ultimo) motivo il Comune denuncia "violazione ... del comma 4 dell' art. 1 DM F[inanze] n. 367/99" (per il quale "gli interessi decorrono dalla data di presentazione della domanda di rimborso; decorrono, invece, dalla data di esecuzione del versamento indebito, nei casi in cui il diritto al rimborso risulta sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione del contribuente, oppure consegue alla liquidazione effettuata ai sensi dell' art. 11, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992") adducendo che "nel caso ... la decorrenza degli interessi va dalla data di presentazione della domanda di rimborso" (24 ottobre 2001) in quanto "il diritto al rimborso non risulta sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione del contribuente".



Secondo il ricorrente "la normativa" ha "carattere generale" perché riafferma il "principio generale in materia di indebito oggettivo sancito dall' art. 2033 c.c." ("principio ... più volte confermato": Cass., I, 23 gennaio 1987 n. 635, per la quale "con riguardo agli interessi, che l' amministrazione finanziaria, salvo il risarcimento del maggior danno di cui all' art. 1224, comma 2, c.c., deve al contribuente in sede di ripetizione di somme indebitamente percepite per **diritti di visita sanitaria su merci importate**, a seguito della sopravvenuta caducazione del relativo potere impositivo (sentenza della Corte costituzionale n. 163 del 1977), la decorrenza va fissata, **in mancanza di una normativa speciale**, alla stregua dei principi generali posti dall' art. 2033 c.c. in tema di *condictio indebiti*, e, pertanto, a partire dal giorno della domanda di rimborso, non da quello anteriore del pagamento indebito, per effetto della buona fede della accipiens discendente dalla debenza del tributo in base alla normativa in vigore alla data della sua riscossione"; conforme, I, 12 febbraio 1987 n. 1532).

Il Comune conclude la doglianza con il seguente quesito di diritto:

"se ai sensi del comma 4 dell' art. 1 DM F. 367/99 la decorrenza per la maturazione degli interessi sia stabilita o meno dalla data di presentazione della domanda di rimborso".

3. La società contribuente oppone:

(a) «gli interessi relativi» ad un rimborso d' imposta «rientrano nella materia di giudizio delle Commis-



sioni» come i «rimborsi d' imposta»: «il presupposto op-positivo» non cambia «se il Comune ha prima provveduto al rimborso degli interessi e poi ... l' ha negato»;

(b) per l' art. 49 del D. Lgs. n. 546/1992 «"alle impugnazioni delle sentenze delle Commissioni Tributarie si applicano le disposizioni del titolo III, capo I, del libro II del codice di procedura civile"»: «l' art. 353 è al capo II, quindi la sua applicazione non è esplicitamente prevista»; l' «invocata norma del codice di procedura civile ... va contro la ratio di tutto il decreto legislativo sul contenzioso tributario, ... teso all' ottenimento di una maggiore rapidità del processo tributario rispetto al precedente ed ad altri riti»;

(c) sul «terzo motivo di gravame», aver «sin dal ... primo grado» sostenuto che «il Comune ... aveva "esteso ad altra annualità il regolamento limitato ai soli rimborsi per l' anno 1993"».

4. Il ricorso del Comune deve essere **respinto** perché infondato in tutti i suoi motivi.

A. In primo luogo va ricordato che il ricorso per cassazione avverso le sentenze (anche della Commissione Tributaria Regionale) depositate, come quella qui impugnata, **prima** del 2 marzo 2006 (entrata in vigore della legge n. 40 del 2 febbraio 2006, con il cui art. 6 è stato inserito l' art. 366 bis al c.p.c.), **non** richiede



l' osservanza delle disposizioni dettate da detta nuova norma: di conseguenza, i quesiti di diritto formulati dal ricorrente vanno considerati quale sintesi della doglianza di ciascuna censura e non ottemperanza dell' obbligo previsto dalla novella, con conseguente totale irrilevanza dell' eventuale carente o difettosa formulazione del quesito stesso.

B. L' esame del primo motivo ("difetto di giurisdizione" per pretesa "violazione" dell' art. 19 D. Lg.vo 546 del 1992) impone di ricordare la differenza concettuale tra riparto della giurisdizione ed atti impugnabili innanzi al giudice tributario: l' ambito della *potestas iudicandi* di questo giudice (l' unico involgente un problema propriamente di giurisdizione, ovvero sia di individuazione del criterio di ripartizione di detta *potestas* tra i vari organi giurisdizionali), invero, non trova il suo referente normativo nell' art. 19 detto (il solo del quale il Comune denuncia la violazione) ma nell' art. 2 dello stesso D. Lg.vo, per il primo comma (prima proposizione) del quale (nel testo, applicabile alla specie *ratione temporis*, introdotto con l' art. 12 della legge 28 dicembre 2001 n. 448)

"appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le ad-



dizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli **interessi** e ogni altro accessorio” .

L' elenco degli atti impugnabili contenuto nell' art. 19, invero, **non** è idoneo, di per sé, a delimitare la giurisdizione del giudice tributario in quanto gli stessi non sono tutti, né necessariamente, atti tipicamente fiscali: essi, infatti, come chiarito da queste sezioni unite (sentenza 11 febbraio 2008 n. 3171), sono «atti "neutri"» perché “utilizzabili a sostegno di qualsiasi pretesa patrimoniale (tributaria o no) della mano pubblica” .

Di conseguenza, per il riparto della giurisdizione, è rilevante unicamente il titolo giuridico della “*pretesa patrimoniale*” e non già l' atto che la contiene: l' inclusione di un atto nell' elenco dell' art. 19, pertanto, è indice della sua impugnabilità (per la tutela del diritto ritenuto violato dall' interessato) davanti al giudice tributario e non già della giurisdizione di questo.

Nel caso deve affermarsi che la giurisdizione appartiene al giudice tributario perché la controversia (come pacifico) ha ad oggetto una contestazione concernente un accessorio (“*interessi*”) che la richiamata norma dell' art. 2 attribuisce alla cognizione del giudice tributario se relativo a tributo (nel caso, imposta comunale sugli immobili) riservato alla giurisdizione di quel giudice.



C. La violazione della norma dettata dal primo comma dell' art. 353 c.p.c. (*"il giudice d' appello, se riforma la sentenza di primo grado dichiarando che il giudice ordinario ha sulla causa la giurisdizione negata dal primo giudice, pronuncia sentenza con la quale rimanda le parti davanti al primo giudice"*), denunziata con il secondo motivo di ricorso, **non** sussiste.

Precisato che il D. Lg.vo n. 546 del 1992 (il quale regola specificamente il processo innanzi ai giudici tributari) detta una sua disposizione per le ipotesi (tassative ed eccezionali: cfr., Cass., trib., 3 agosto 2007 n. 17127 e 30 agosto 2006 n. 18824) di *"rimessione"* della controversia *" alla commissione provinciale"* con il primo comma, lett. a), dell' art. 59 [*"la commissione tributaria regionale rimette la causa alla commissione provinciale che ha emesso la sentenza impugnata ... a) quando dichiara la competenza declinata o la giurisdizione negata dal primo giudice"*], va rilevato che anche tale norma non è applicabile alla specie perché nel caso la Commissione Tributaria Provinciale non ha affatto declinato la sua giurisdizione ma ha solo dichiarato *inammissibile* il ricorso della contribuente in quanto (secondo deduce in ricorso il Comune ricorrente) ha ritenuto che *"il provvedimento impugnato non rientrasse tra quelli di competenza del giudice tributario ai sensi dell' art. 19 D. Lgs. 546/92"*, ovvero sia perché detto atto, per quel giudice, non era compreso nell' elenco dell' art. 19: tale statuizione, siccome fondata sul solo ri-



chiamo ai limiti (impugnabilità degli atti) previsti dall' art. 19, non nega affatto la giurisdizione di detta Commissione (che non è stata declinata) ma, per necessità logica, ne suppone l' implicita affermazione.

Di conseguenza, la Commissione Tributaria Regionale, non doveva rimettere la causa al giudice tributario provinciale sol per avere ritenuto, in dichiarata «*differenza di quanto deciso dai primi giudici*», l' impugnabilità dello specifico atto di «*recupero interessi*» emesso dal Comune di Napoli, gravato dalla contribuente.

D. Il terzo (ed ultimo) motivo di ricorso, infine, si palesa **inammissibile** per violazione dell' art. 366 c.p.c.

La doglianza, invero, si fonda esclusivamente sull' affermazione secondo cui nel caso «*il diritto al rimborso non risulta sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione del contribuente*».

Siffatta affermazione, involgente un aderente specifico accertamento fattuale sulla dedotta desumibilità, però, non trova nessun riscontro nella decisione impugnata (la quale si è limitata ad affermare che «*per gli anni d' imposta che interessano .., secondo la normativa vigente, il calcolo deve decorrere dalla data in cui il contribuente aveva effettuato l' errato pagamento*») né



detta decisione è stata, corrispondentemente, censurata per vizio motivazionale ex art. 360 n. 5 c.p.c.

In tale situazione, ai fini della conoscenza dei presupposti di fatto in relazione ai quali è stata prospettata la censura in esame, quindi dell' ammissibilità della stessa, era necessario che il Comune ricorrente esponesse i termini concreti delle contrapposte posizioni delle parti sul problema e, soprattutto, indicasse il titolo giuridico costituente la fonte del diritto alla parziale restituzione degli interessi in questione.

La riscontrata carenza espositiva, pertanto, rende del tutto impossibile la formulazione di una risposta al pur non necessario quesito di diritto formulato in proposito dal Comune rivelandosi del tutto inutile stabilire, come richiesto dall' ente, *"se ai sensi del comma 4 dell' art. 1 DM F. 367/99 la decorrenza per la maturazione degli interessi sia stabilita o meno dalla data di presentazione della domanda di rimborso"* atteso che per testuale previsione di tale disposizione *"gli interessi decorrono dalla data di presentazione della domanda di rimborso; decorrono, invece, dalla data di esecuzione del versamento indebito, nei casi in cui il diritto al rimborso sulla base dei dati ed elementi direttamente dalla dichiarazione del contribuente, oppure consegue alla liquidazione effettuata ai sensi dell' art. 11, comma 1, terzo periodo, del D. Lg.vo n. 504 del 1992"* .

6. Per la sua totale soccombenza il Comune ricorrente, ai sensi dell' art. 91 c.p.c., deve essere con-



dannato a rifondere alla società le spese di questo giudizio di legittimità, liquidate, nella misura indicata in dispositivo, in base al valore della controversia ed all' attività difensiva svolta.

P.Q.M.

La Corte **rigetta** il ricorso e **condanna** il Comune di Napoli a rifondere alla s.r.l. IMMOBILIARE RIVIERA le spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi **€. 800,00** (ottocento/00), di cui **€. 700,00** (settecento/00) per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno **8 luglio 2008**.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

(Dr. Michele D'ALONZO)

IL PRIMO PRESIDENTE

(dr. Vincenzo CARBONE)

IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista

Depositata in Cancelleria
- 8 OTT, 2008
oggi,
IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista

